



cui Euro 142.700,00 soggetti a offerta in ribasso ed Euro 3.000,00 per oneri relativi agli adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento non soggetti a offerta in ribasso;

- che con la suddetta determinazione si è altresì stabilito:

- di procedere alla scelta dell'operatore economico affidatario tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma di acquisti della pubblica amministrazione MEPA tramite indizione di "richiesta di offerta" ad operatori economici abilitati al suddetto mercato elettronico nel bando denominato "SERVIZI" - categoria "Servizio di manutenzione del verde pubblico", con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di servizio caratterizzato da notevole standardizzazione e ripetitività;

- di attivare, allo scopo di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, un'indagine di mercato a mezzo di pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse;

- in esecuzione della suddetta determinazione a contrattare, in esito ed in conformità a quanto disposto nell'apposito avviso di manifestazione di interesse prot. n. xxxxx, pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalle linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata attivata la procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna nei confronti di n. 5 operatori economici;

- che la gara d'appalto si è articolata in xxxxx sedute tenutesi in data xxxxxxxxxxxx;

- che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state confermate con provvedimento del Titolare di P.O. Gestione e Manutenzione Strade Forlì, Responsabile

Unico del Procedimento n. xxxxx del xx/x/2019, prot. n. xxxx;

- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocato al primo l'operatore economico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il tutto come emerge dal verbale di gara conservato in atti e dalla determinazione n. xxxxxxxxx del xx/x/2019, prot. n. xxxxxx, del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale di aggiudicazione ex articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che il presente contratto, essendo di importo inferiore a Euro 150.000,00 non implica l'espletamento delle procedure antimafia;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità dell'operatore economico xxxxxxxxxxxx in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL in corso di validità;

- che il responsabile unico del procedimento Ing. Gianluca Rizzo, ha acquisito la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli stessi unitamente alla documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;

- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro applicato ai propri lavoratori dipendenti è xxxxxxxxxxxxxxxx;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra la Provincia di Forlì-Cesena e l'operatore economico aggiudicatario, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:

#### **Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Provincia di Forlì-Cesena, denominata *Provincia* nel prosieguo del presente atto, rappresentata dall'Ing. Stefano Rastelli, in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura negoziata esperita in data xx/x/2019, assegna all'operatore economico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx denominata *Impresa appaltatrice* nel prosieguo del presente atto, rappresentato dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, l'appalto per l'esecuzione del **Servizio manutentivo di sfalcio erba sulle banchine e pertinenze di alcune strade provinciali del comprensorio forlivese**, e precisamente le prestazioni descritte nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 (due).

3. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

## **Articolo 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- A- Relazione Tecnica di Progetto (*con indicato CRONOPROGRAMMA E CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA*);
- B - Capitolato Speciale d'Appalto;
- C - Elenco Prezzi unitari;
- D – Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- E – Quadro Economico;
- F – Computo Metrico Estimativo;
- piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni.

2. Il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari ed il Computo Metrico Estimativo vengono allegati al presente contratto per formarne parte integrante e

sostanziale. I restanti documenti, seppur non materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti e conservati in atti.

### **Articolo 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo stimato per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta a complessivi Euro 145.700,00 di cui Euro 142.700,00 per servizio ed Euro 3.000,00 per oneri connessi agli adempimenti in materia di sicurezza derivanti dal Piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il servizio sarà da realizzare fino al raggiungimento dell'intero importo finanziato e quindi fino ad esaurimento dell'intera somma pari ad € 145.700,00 IVA esclusa. L'importo contrattuale sarà quindi pari a € 145,700,00; le prestazioni rese saranno remunerate sulla base del ribasso offerto applicato all'elenco prezzi unitari. L'importo contrattuale di Euro 145.700,00 (IVA esclusa) sarà quindi utilizzato interamente mediante l'esecuzione di ulteriori superfici di sfalcio su strade già individuate come "di riserva", in relazione al ribasso offerto sull'Elenco Prezzi.

### **Articolo 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compierle secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali enucleati al precedente art. 2, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

2. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il piano operativo predisposto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 2 aprile 2008 n. 81.

### **Articolo 5 – DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto avrà la durata di giorni 172 (indicativamente dal 13 maggio 2019 al 31 ottobre 2019). Il contratto di appalto cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente contratto.

In caso di sospensione dell'esecuzione del contratto per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa appaltatrice ha diritto ad un risarcimento, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM del 7 marzo 2008 n. 49, secondo quanto previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. L'applicazione di eventuali penali come di seguito specificate non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto della Provincia di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Sono fatte salve le ragioni dell'Impresa appaltatrice per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell'appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi con un ritardo superiore a giorni 5 dall'ordine di chiamata si applicherà una penale pari ad Euro 100.00 per ogni ulteriore giorno di ritardo da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dalla Provincia. La Provincia avrà la facoltà di avvalersi di un altro operatore: in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'Impresa appaltatrice l'onere per le maggiori spese di intervento e l'eventuale danno.

2. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.

#### **Articolo 7 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1.664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Articolo 8 – PAGAMENTI**

1. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito netto raggiunga almeno l'importo di Euro 50.000.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

3. I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

4. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse

pubbliche.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il codice da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto è: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) XXXXXXXXXXXX.

7. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Forlì-Cesena, C.F. 80001550401, Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti e Pianificazione Territoriale, Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forlì (FC) - IT e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forlì-Cesena: UF4BWM;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
- gli estremi del contratto d'appalto;
- la dicitura: scissione dei pagamenti (*art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633*).

#### **Articolo 9 – RISERVE E CONTROVERSIE**

1. Qualora sorgessero contestazioni fra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il responsabile del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.

4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva



sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **Articolo 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Provincia si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 108, del summenzionato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dall'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.

3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

4. L'Impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Forlì-Cesena.

#### **Articolo 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. E' ammessa la cessione del corrispettivo d'appalto nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. (codice identificativo gara) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti

movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra la Provincia ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **Articolo 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento delle prestazioni è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori.

2. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo:

a) a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che esso adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati dell'esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'impresa appaltatrice si obbliga al rigoroso rispetto di tutte le norme in

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano il l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

3. L'impresa appaltatrice è responsabile nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, primo periodo e 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

### **Articolo 13 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI**

1. L'impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4.780/14 del 21/1/2014.

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione

del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

#### **Articolo 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

1. Le Parti danno atto che sono state acquisite le certificazioni in merito alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili.

#### **Articolo 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto ed a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxxxx dell'importo di Euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 gennaio 2018 n. 31 e verrà svincolata ai sensi di legge.

3. L'impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE**

1. L'Impresa appaltatrice sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi, sia a

persone che a cose, nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto ed è quindi tenuta a sollevare la Provincia, i Funzionari Provinciali e la Direzione Lavori da ogni qualsivoglia pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

2. L'impresa appaltatrice, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a presentare apposita polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. L'Impresa sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi, sia a persone che a cose, nel corso dell'esecuzione del servizio ed è quindi tenuta a sollevare la Provincia e la Direzione Lavori da ogni qualsivoglia pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione provinciale. L'Appaltatore, ferma la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose durante l'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro ed una polizza RCA su aree pubbliche o private con un massimale unico non inferiore a € 12.000.000,00 per ogni mezzo utilizzato, compreso il rischio trasportati e la responsabilità dei conducenti. Tali polizze devono prevedere, in maniera esplicita, l'indicazione che tra le "persone" si intendano compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione del servizio e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al controllo. Nella copertura assicurativa dovranno essere compresi i danni causati al patrimonio della Committenza. La polizza dovrà, inoltre, prevedere la copertura per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti alla propria attività. L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione l'originale della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni

prima della consegna del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio (quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di ultimazione dello stesso.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

### **Articolo 17 – SUBAPPALTO**

*Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare*

1. Si dà atto che in sede di offerta l'Impresa appaltatrice non ha indicato alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto ammesso.

*Nel caso in cui siano state indicate in sede di offerta prestazioni da subappaltare*

2. Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 30% dell'importo contrattuale, delle seguenti prestazioni  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come subappalto le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 105 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

5. Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 4 la Provincia procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare alla Provincia, per tutti i sub-contratti, che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura. *Inserire se pertinente* I contratti relativi alle prestazioni di cui al comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono stati depositati presso la stazione appaltante prima delle stipula del presente contratto.

8. La Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Articolo 18 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### **Articolo 19 – SICUREZZA E RISERVATEZZA**

1. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Provincia.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Impresa appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Provincia per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Impresa appaltatrice può utilizzare, nell'esecuzione del contratto di appalto, cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate solo previa autorizzazione della



Provincia.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando da parte dell'Impresa appaltatrice il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Provincia attinente le procedure adottate dall'Impresa appaltatrice in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

8. L'Impresa appaltatrice non potrà conservare copia di dati e programmi della Provincia, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Provincia.

#### **Articolo 20 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- Linee guida A.N.AC.;
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Articolo 21 – IMPOSTA DI BOLLO**

1. L'imposta di bollo calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati e sull'offerta economica ammonta a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx ed è a carico dell'Impresa appaltatrice.

**SEGUONO SOTTOSCRIZIONI DIGITALI**